



MUNICIPIO di MASSAGNO

Messaggio Municipale N. 1998

**Concernente l'ampliamento del Consorzio Protezione Civile (PCi) Lugano Città con
l'integrazione a tutti gli effetti dei Comuni appartenenti agli attuali
"Quartieri a statuto speciale (QaSS)"**

Onorando
Consiglio Comunale

6900 Massagno

Ris. Mun. 10.12.2007

Massagno, 12 dicembre 2007 DF

Signor Presidente.
Signore e Signori Consiglieri,

sottoponiamo esame la proposta di assestamento definitivo della Regione di Protezione civile di Lugano Città mediante allargamento dell'attuale Consorzio con l'approvazione del relativo adattamento degli statuti.

Il Consorzio ha sottoposto ai Comuni la documentazione che è agli atti ed a disposizione per l'approfondimento della tematica.

1. Premessa

La definitiva conferma della necessità e dell'esistenza della protezione civile (PCi), organizzazione destinata a garantire ognora il soccorso e la protezione della popolazione, risale al 1959. I principi sui quali essa si basa sono stati di pari passo adattati alle trasformazioni della nostra società e, soprattutto, alla variazione delle minacce e degli scenari di pericolo ad esse collegati.

I più recenti sono avvenuti nel 2004 con il progetto Protezione civile XXI, integrato nel nuovo concetto "Protezione della Popolazione", con il quale si conferma da un lato l'esistenza e l'importanza di questa organizzazione e dell'altro si accentua la spinta verso il soccorso in caso di catastrofe e una maggiore collaborazione tra i Comuni come pure una migliore cooperazione con gli altri principali enti di soccorso.

Nel 2007 è avvenuta l'approvazione della nuova legge cantonale sulla protezione civile che applica in i contenuti della nuova legge federale entrata in vigore il 1. gennaio 2004.

2. L'evoluzione regionale

Nel comprensorio del Luganese i principali Comuni del Luganese, fin dalla fine degli anni '60, spontaneamente, si sono coordinati nell'attuazione degli obblighi di PCi.

Massagno ha partecipato dal 1967 al primo Consorzio di Lugano e dintorni.

Negli anni 1985-85 venne realizzata la prima Regione di PCi del Cantone Ticino e perfezionato il principio di collaborazione con ulteriori 25 Comuni mediante la sottoscrizione delle convenzioni. Nel 1991 si definì l'opportunità che i 25 Comuni regionalizzati continuassero ad avvalersi delle rispettive Convenzioni fino alla realizzazione degli impianti di condotta sul proprio territorio.

3. Le aspettative

Dalla costituzione dei QaSS sono trascorsi quasi venti anni durante i quali, essi (ed i singoli Comuni componenti), hanno vissuto una significativa evoluzione nel campo della PCi:

Con la realizzazione del Posto Comando regionale di PCi sull'area della caserma dei pompieri di Lugano si è concluso il piano delle opere di condotta e del servizio sanitario necessarie alla Regione.

Alla luce di quanto sopra esposto nonché della sempre maggiore collaborazione fra Comuni del circondario di Lugano, si ritiene che nulla osti all'auspicata e definitiva integrazione dei QaSS nell'esistente Consorzio.

4. La proposta

Si propone l'abbandono della forma del "convenzionamento" tra Consorzio e QaSS per passare ad una integrazione effettiva dei quartieri a statuto speciale.

La forma del Consorzio, ha il vantaggio di stabilire aspetti basilari -quali la rappresentatività, l'obbligo di preavviso, la facoltà di ricorso - in modo chiaro, equo e rispettoso dando spazio soltanto eccezionalmente a deroghe.

5. Gli obiettivi

L'operazione si prefigge i seguenti obiettivi:

- garantire a tutti i Comuni dei QaSS la necessaria parità di trattamento sia per quanto attiene i doveri ma soprattutto i diritti.
- assicurare a tutti i Comuni della Regione identiche modalità di trattamento finanziario;
- progredire nel progetto di armonizzazione degli statuti giuridici
- semplificare ulteriormente gli aspetti amministrativi e finanziari interni alla Regione
- adattare gli statuti ai più recenti dettami del diritto federale e cantonale;
- eliminare talune imperfezioni conseguenti alle avvenute e future fusioni dei Comuni.

6. Lo Statuto

Lo statuto che viene sottoposto per analisi ed approvazione considera le necessità legate all'allargamento, le esperienze maturate nel corso dell'ultimo decennio, i contenuti della nuova legislazione federale entrata in vigore il 1. gennaio 2004, la nuova legge cantonale sulla protezione civile (ancorché mancante del relativo regolamento) e non da ultimo le tendenze in atto nel resto del Cantone come pure a livello svizzero.

Nella stesura del presente progetto sono stati considerati i principali risultati scaturiti dalla consultazione dei Comuni e dalla verifica di massima eseguita dalla Sezione Enti Locali, organo che sarà successivamente chiamato a formulare la decisione di ratifica da parte dell'Autorità cantonale.

A proposito dei cambiamenti introdotti, riteniamo doveroso sottolineare i seguenti aspetti:

Rappresentatività

Per quanto attiene alla rappresentatività, il progetto di ampliamento deve permettere di garantire l'equità nella designazione dei rappresentati nei diversi consessi decisionali.

Con la situazione attuale dei Comuni si prevedono un totale di 54 delegati.

Al Comune di Lugano spetterebbero 27 rappresentanti (pari al 50%) evitando che vi sia la maggioranza assoluta da parte dei suoi delegati, mentre i rimanenti 27 verrebbero ripartiti sugli altri Comuni, proporzionalmente alla loro popolazione (1 : 2'500 abitanti), garantendo comunque ad ognuno almeno un rappresentante.

La proposta, pur derogando ad alcuni principi sinora in auge, è rispettosa della legge e, anche garantendo a Lugano un ruolo chiave, evita di creare una marcata maggioranza che andrebbe a scapito di un minimo di rappresentatività per tutti i Comuni.

Essa d'altra parte permette di mantenere la quantità globale di rappresentanti entro termini ancora giudiziosi facilitando il raggiungimento del quorum necessario alla presa di decisione.

Ammontare e ripartizione delle spese

Tutti i comuni consorziati saranno chiamati ad un'equa ripartizione di tutti gli oneri futuri, di istruzione dei militi come di finanziamento delle infrastrutture.

I comuni già appartenenti al Consorzio, compreso Massagno, hanno rinunciato a chiedere ai nuovi comuni consorziati una quota d'ingresso a compensazione degli investimenti, importo di difficile valutazione trattandosi di situazioni evolute sull'arco di trent'anni.

Costruzioni protette

Costruzioni di condotta e del servizio sanitario

La pianificazione di questo genere di costruzioni di competenza dei Comuni della Regione è da considerarsi concretizzata con l'edificazione del posto di comando regionale in zona Cornaredo.

In avvenire si tratterà soprattutto di garantire la manutenzione e l'aggiornamento tecnico.

Rifugi pubblici

I rifugi pubblici vengono realizzati dal Consorzio. In futuro i singoli Comuni, in collaborazione con la Regione, realizzeranno queste opere per quella porzione della propria popolazione che ne è ancora sprovvista, facendo in parte capo ai contributi sostitutivi e finanziando autonomamente la rimanenza.

Per i rifugi pubblici esistenti è perciò prevista la seguente regolamentazione:

- Manutenzione periodica: a cura della Regione
- Proprietà e gestione: da parte dei singoli Comuni
- Spese di gestione corrente: a carico dei singoli Comuni

Contributi sostitutivi

L'attuale legislazione in materia di PCi ha confermato il principio dell'obbligo di realizzazione del rifugio in ogni nuova costruzione o, in caso di esonero, di pagamento di un contributo sostitutivo in denaro.

L'incasso dei nuovi contributi sostitutivi, avverrà per tutti i Comuni a cura del Consorzio.

Con l'ampliamento del Consorzio anche i fondi finora accantonati contabilmente presso i Comuni appartenenti agli ex QaSS, verranno trasferiti ed andranno ad aggiungersi a quelli già depositati.

Allo scopo di evitare ai Comuni un eccessivo onere in tempi brevi, si propone il termine iniziale di un anno per il riversamento dei fondi finora incassati, possibile pure una dilazione, per garantire un'equità di è dovuto un interesse.

Di tutti i contributi sostitutivi il Consorzio (la Regione) continuerà comunque a tenere un controllo separato per ogni Comune. Ciò permetterà di eseguire le necessarie periodiche verifiche con i servizi cantonali rispettivamente di disporre del capitale qualora il Comune dovesse procedere alla realizzazione del proprio rifugio pubblico.

8. Altre considerazioni

Richiamato quanto precede gli effetti delle modifiche essenziali per il nostro Comune sono le seguenti:

1. partecipazione ai costi del consorzio avverrà in base alla popolazione residente ed alla forza finanziaria, per il 2008 il calcolo teorico citato fisserebbe il contributo in fr. 170'000.00, importo pressoché analogo al costo con la precedente situazione statutaria.
2. i comuni hanno diritto ad un delegato ogni 2'500 abitanti e uno ogni resto. Saremo quindi rappresentati da 3 delegati, come finora.
3. i contributi sostitutivi non sono contabilizzati dal Comune come finora ma direttamente dal consorzio. Con le operazioni di costituzione del nuovo consorzio gli ammortamenti sommerebbero a fr. 1'684'909.40 e l'importo sarà utilizzato per finanziare le future opere.

9. Proposta di risoluzione

Il Municipio, in considerazione di quanto precede, invita il Legislativo a voler

RISOLVERE

1. E' approvato l'ampliamento del Consorzio PCi Regione di Lugano Città, attualmente composto dai Comuni di Canobbio, Lugano, Massagno, Paradiso, Savosa e Sorengo con la definitiva integrazione dei Comuni di Barbengo, Bogno, Cadro, Carabbia, Carabietta, Carona, Certara, Cimadera, Collina d'Oro, Comano, Grancia, Melide, Morcote, Muzzano, Porza, Sonvico, Valcolla, Vezia, Vico Morcote e Villa Luganese.
2. E' approvato l'adattamento dello Statuto del Consorzio PCi Regione di Lugano Città.

Con ossequi.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

Arch. Giovanni Bruschetti Damiano Ferrari

Allegato:

statuto

tabella comuni membri

**STATUTO DEL CONSORZIO PROTEZIONE CIVILE
REGIONE DI LUGANO CITTA'**

CAPO I - GENERALITA'

- Art. 1
Denominazione** Con la denominazione di Consorzio Protezione Civile Regione di Lugano Città (in seguito Consorzio) è costituito un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974 (LCC) nonché della Legge sulla protezione civile del 26 febbraio 2007.
- Art. 2
Scopo** Il Consorzio ha per scopo la preparazione, l'organizzazione e l'esercizio in comune, nel territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati, di tutti i servizi della Protezione civile (in seguito PCi), come previsto dalle vigenti disposizioni federali e cantonali in materia.
- Art. 3.
Competenze comunali delegate** Sono delegate al Consorzio le seguenti competenze di regola attribuite ai singoli Comuni consorziati:
- a) ordinare la chiamata dell'organizzazione di protezione civile nei casi non riservati ad altre Autorità;
 - b) istituire una direzione regionale e un ufficio di protezione civile quale organo esecutivo locale provvedendo all'assunzione del personale necessario al suo funzionamento;
 - c) ordinare e procurare il materiale e l'equipaggiamento necessari per l'intervento;
 - d) allestire il piano delle realizzazioni di rifugi pubblici;
 - e) realizzare, eseguire la manutenzione e gestire gli impianti e le attrezzature necessari all'Organizzazione di protezione civile (OPC) e quelli per l'allarme alla popolazione, secondo la pianificazione cantonale;
 - f) realizzare i rifugi pubblici;
 - g) effettuare il collaudo dei rifugi obbligatori in edifici privati, segnalando ogni eventuale abuso;
 - h) incassare e gestire i contributi sostitutivi dell'obbligo di formazione dei rifugi;
 - i) gestire il controllo dei dati delle persone tenute a prestare servizio di PCi;
 - j) organizzare e coordinare l'istruzione dei militi;
 - k) designare gli impianti, i rifugi e le attrezzature destinate agli interventi di soccorso d'urgenza;
 - l) designare gli impianti e le attrezzature che possono essere messi provvisoriamente a disposizione di terzi, senza pregiudizio per la PCi;

Art. 4**Comuni consorziati**
(raggruppamento)

I Comuni consorziati sono (in ordine alfabetico):

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| 1. Bogno | 13. Melide |
| 2. Cadro | 14. Morcote |
| 3. Canobbio | 15. Muzzano |
| 4. Carabietta | 16. Paradiso |
| 5. Carona | 17. Porza |
| 6. Certara | 18. Savosa |
| 7. Cimadeda | 29. Sonvico |
| 8. Collina d'Oro | 20. Sorengo |
| 9. Comano | 21. Valcolla |
| 10. Grancia | 22. Vezia |
| 11. Lugano (con Barbengo e Carabbia) | 23. Vico Morcote |
| 12. Massagno | 24. Villa Luganese |

Nel caso di aggregazione tra Comuni appartenenti al Consorzio il sovrastante elenco viene automaticamente adeguato e entro il termine di un anno.

Il caso di aggregazioni con Comuni esterni al Consorzio comporta per contro la modifica dello statuto applicando gli artt. 7 e 10 della LCC.

Art. 5**Comprensorio e sede**

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

La sede del Consorzio è a Cadro.

Art. 6**Durata**

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO**Art. 7****Organi**

Gli organi del Consorzio sono:

- a) il Consiglio consortile (in seguito Consiglio)
- b) la Delegazione consortile (in seguito Delegazione)
- c) la Commissione della Gestione (in seguito Gestione)

Essi stanno in carica una legislatura.

L'esame della gestione finanziaria è affidato ad un organo di controllo esterno.

Art. 8**Consiglio consortile***Composizione e ripartizione*

- 1) Il Consiglio è composto dai rappresentanti dei Comuni, proporzionalmente alla loro popolazione, in ragione di un membro ogni 2'500 abitanti e uno per ogni resto. Ogni Comune ha diritto ad essere rappresentato con almeno un membro.

La ripartizione degli stessi tra i Comuni è stabilita all'inizio di ogni legislatura, tenuto conto della popolazione legale permanente secondo i dati dell'Ufficio di statistica.

Un Comune può avere diritto al massimo al 50% dei delegati

Al Comune di Lugano spetta una quantità di membri pari alla somma dei delegati di tutti gli altri Comuni.

- 2) In caso di aggregazione di Comuni, l'adeguamento della ripartizione dei membri delegati avviene giusta l'art. 18 della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni.

Art. 9

*Elezione,
eleggibilità e
incompatibilità*

- 1) I membri del Consiglio sono eletti nei rispettivi Comuni dalle Assemblee o dai Consigli comunali, secondo il sistema proporzionale, in occasione della seduta costitutiva a seguito del rinnovo dei poteri comunali. L'elezione avviene entro 30 giorni dalle elezioni applicando l'art. 73 LOC per l'elezione da parte del Consiglio comunale. I membri del Consiglio stanno in carica quattro anni.
- 2) E' eleggibile ogni cittadino in possesso dei diritti politici domiciliato in uno dei Comuni consorziati.
- 3) Contemporaneamente all'elezione dei membri saranno pure designati, dagli stessi organi e con il medesimo sistema di cui al cpv 1, un numero di subentranti pari a quello dei membri di diritto.
- 4) La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione e di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio.
- 5) Qualora un membro del Consiglio sia nominato in seno alla Delegazione, lo stesso è sostituito automaticamente dal primo subentrante designato dal suo Comune.

Art. 10

Competenze

Il Consiglio è l'organo superiore del Consorzio ed ha funzioni analoghe a quelle del Consiglio comunale.

In particolare:

- a) elegge tra i suoi membri
 - il Presidente
 - 2 Vicepresidenti
 - 2 scrutatori
 - la Commissione della Gestione
- b) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- c) delibera sulle spese non previste nel bilancio preventivo quando superino l'importo di Fr. 50'000.-- (limite complessivo) di competenza della Delegazione;
- d) nomina la Delegazione, il Presidente della stessa e la Gestione;
- e) decide l'esecuzione delle opere consortili in conformità ai preventivi ed ai progetti definitivi e il relativo piano di finanziamento ed autorizza la Delegazione a contrarre i mutui necessari;
- f) autorizza l'alienazione, la commutazione d'uso e di godimento dei beni consortili;
- g) autorizza l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali, sentito il parere dell'autorità cantonale;

- h) adotta i regolamenti consortili;
- i) ratifica le eventuali convenzioni stipulate dalla Delegazione con in Comuni per l'esecuzione di servizi inerenti la PCI non previsti dal presente Statuto;
- j) autorizza la Delegazione, a stare in lite, a transigere o a compromettere. Sono riservate le procedure amministrative;
- k) esercita tutte le competenze che non siano espressamente conferite da leggi speciali o dallo Statuto ad altro organo.

Art. 11
Funzionamento

Il Consiglio consortile funziona e delibera, per analogia, secondo le norme del titolo secondo, capitolo terzo, della Legge organica comunale (LOC), tranne gli artt. 42, 43, 47, 75 e segg.

Art. 12

Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno.

**Sessioni
ordinarie**

La prima sessione è convocata entro il 30 aprile ed esamina principalmente il consuntivo dell'esercizio precedente.

La seconda sessione, da tenersi entro il 31 dicembre, esamina in ogni caso il preventivo dell'anno seguente.

Art. 13
*Sessioni
straordinarie*

Il Consiglio può essere convocato in seduta straordinaria con domanda scritta e motivata al proprio Presidente, per richiesta:

- a) di almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati;
- b) di almeno un terzo dei membri del Consiglio;
- c) della maggioranza della Delegazione.

Art. 14
**Delegazione
consortile**

La Delegazione si compone di 7 membri. Di regola un Comune non può avere la maggioranza dei membri.

Composizione

Art. 15
*Elezione,
incompatibilità*

- 1) La Delegazione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri nella seduta costitutiva, a scrutinio segreto e proporzionalmente ai gruppi politici che lo compongono.
- 2) La carica di membro della Delegazione è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio o di impiegato a tempo pieno o parziale del Consorzio.

Art. 16
Presidente

Il Presidente della Delegazione, scelto tra i membri della stessa, è eletto dal Consiglio, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

Art. 17 La Delegazione dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi e lo rappresenta di fronte ai terzi.

Competenze

In particolare:

- esegue o fa eseguire le risoluzioni del Consiglio;
- allestisce ogni anno il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni nonché delle tasse e dei contributi da altre fonti;
- provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo o dal presente Statuto;
- propone al Consiglio l'utilizzo dei contributi sostitutivi per il finanziamento di opere o attività regionali;
- nomina il Vicepresidente della Delegazione;
- nomina gli impiegati consortili;
- delibera sui concorsi effettuati in base alle apposite leggi;
- cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- decide la chiamata in servizio delle formazioni d'intervento in caso di catastrofe.

La Delegazione può fare spese di carattere ordinario non preventivate, senza il consenso del Consiglio, fino ad un importo annuo complessivo di Fr. 50'000.-.

Art. 18. La Delegazione funziona, per analogia, secondo le norme del capitolo quarto della LOC, tranne gli artt. 80 a 82 e 106 a 110 inclusi, nonché 116.
Funzionamento

Art. 19 La Gestione si compone di 5 membri.

Commissione della Gestione *Composizione*

Art. 20 La Gestione è nominata dal Consiglio tra i suoi membri, nella seduta costitutiva, nello stesso modo della Delegazione.

Elezione

Art. 21 La Gestione funziona in applicazione analogica delle norme della LOC e segnatamente degli artt. 70, 71 e da 172 a 175.
Funzionamento

CAPO III - FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 22 Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

Finanziamento

- le quote di partecipazione dei Comuni;
- i sussidi federali e cantonali;
- i contributi sostitutivi;
- gli interessi maturati sulla ev. liquidità;
- le entrate straordinarie.

- Art. 23**
Quote di partecipazione dei Comuni
- La ripartizione delle spese è eseguita annualmente in modo proporzionale sulla base della popolazione residente risultante dall'ultimo annuario statistico e dell'indice di capacità finanziaria dei Comuni membri pubblicato sul foglio ufficiale ogni due anni.
- Nel calcolo della quota di partecipazione il parametro relativo alla popolazione viene considerato due volte mentre quello della capacità finanziaria una volta.
- Art. 24**
Sussidi e contributi
- 1) Il Consorzio incassa i contributi sostitutivi per l'esonero dalla formazione dei rifugi obbligatori di PCi.
 - 2) Il Consorzio è autorizzato all'incasso dei sussidi federali e cantonali.
- Art. 25**
Tenuta dei conti
- Per la tenuta dei conti sono applicabili per analogia le norme della LOC e del Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni (del 30 giugno 1987).
- Art. 26**
Bilanci preventivi
- 1) La Delegazione, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio, invia copia dei bilanci preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati ed al Consiglio di Stato.
 - 2) I Municipi possono inviare le loro opposizioni motivate e le loro osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio.
 - 3) Se determinate poste del bilancio preventivo sono contestate da uno o più Comuni, esse possono essere approvate solo alla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio consortile.
- Art. 27.**
Conti consuntivi
- 1) La Delegazione invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi ed al Consiglio di Stato almeno due mesi prima della seduta del Consiglio.
 - 2) I Municipi possono presentare le eventuali osservazioni almeno 30 giorni prima della seduta del Consiglio; sulle stesse riferisce al Consiglio la Delegazione.
- Art. 28**
Obbligo di preavviso ai Comuni
- 1) I messaggi per opere consortili, con il relativo piano di finanziamento, sono preventivamente sottoposti al preavviso delle Assemblee e dei Consigli comunali dei Comuni membri.
 - 2) I Comuni devono pronunciarsi entro sei mesi, pena la decadenza del diritto di esprimere l'avviso.
- Art. 29**
Convenzioni
- Il Consorzio può sottoscrivere convenzioni con Comuni membri per l'esecuzione di servizi supplementari della PCi non previsti all'art. 3 del presente statuto.

CAPO IV - NORME VARIE

- Art. 30**
Pubblicazione
- Il decreto d'istituzione o di scioglimento del Consorzio deve essere pubblicato nel Foglio ufficiale.

Art. 31
Pubblicazione
delle risoluzioni

Il Presidente della Delegazione provvede entro cinque giorni all'esposizione agli albi di tutti i Comuni consorziati e alla pubblicazione nel Foglio ufficiale delle risoluzioni del Consiglio e, quando l'interesse generale lo richiede, della Delegazione.

Per la decorrenza dei termini fa stato la pubblicazione nel Foglio ufficiale.

Art. 32
Ricorsi

Contro le decisioni degli organi consortili è dato ricorso nei modi previsti dalla LOC.

Art. 33
Scioglimento del
Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei membri del Consiglio.

E' riservata la ratifica del Consiglio di Stato.

Art. 34
Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore dopo la ratifica del Consiglio di Stato.

Con l'entrata in vigore del documento sono abrogati lo Statuto consortile del 1° aprile 1992 nonché le Convenzioni ed i relativi Regolamenti di applicazione dei Quartieri a Statuto Speciale (QaSS 15, 16, 25, 35) stipulate con i Comuni membri della Regione di PCI.

CAPO V - NORME TRANSITORIE

Art. 35
Norme transitorie

La ripartizione dei costi per la gestione 2008 (quote di partecipazione dei Comuni) avviene utilizzando ancora i parametri stabiliti dallo Statuto 1.4.1992 e dalle convenzioni dei QaSS.
Le nuove interessenze dei Comuni verranno considerate con la gestione 2009.

Art. 36
Interesse
remunerativo

I contributi sostitutivi già incassati dai singoli Comuni, prima dell'entrata in vigore del presente Statuto, sono da riversare al Consorzio entro il termine di 1 anno.

In caso di pagamento in rate l'ammontare dovuto deve essere versato in ragione di almeno il 20% per anno. Sull'importo rimanente al Comune è dovuto al Consorzio un saggio pari all'interesse remunerativo riconosciuto sulla liquidità di quest'ultimo dalla Città di Lugano.

Approvato dalla Delegazione consortile il 24 maggio 2007

Approvato dal Consiglio consortile il.....